Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DELEGA AL SEGRETARIO GENERALE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 12, COMMA 4, DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, LETTERA "G", COSI' COME SOSTITUITA ED INTEGRATA DALL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.L. 5 OTTOBRE 1993, N.398, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, n. 493.

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", così come integrata dalla legge 7 agosto 1990, n. 253, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno";

VISTI i propri atti di programmazione, in particolare, le deliberazioni relative all'adozione e aggiornamenti degli schemi previsionali programmatici ex art. 31 della legge 183/89, dei programmi triennali per la tutela ambientale ex art. 8 legge 305/89, dei programmi relativi alla manutenzione idraulica e forestale ex art. 3, D.L. 148/93, convertito in legge 236/93;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, lettera "g", così come sostituita ed integrata dall'art. 12, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, dispone che il Comitato Istituzionale " controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 del Piano di Bacino e dei Programmi Triennali e, in caso

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

di grave ritardo nell'esecuzione degli interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta Regionale interessata che a tal fine può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il Verbale di questo Comitato Istituzionale relativo alla seduta del 17 luglio 1995

DELIBERA

ARTICOLO UNICO. Di delegare il Segretario Generale, per i programmi che alla data odierna risultano esser stati già deliberati e per quelli che lo saranno successivamente, ad attivare tutte le procedure previste dall'art 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, lettera "g", così come sostituita ed integrata dall'art. 12, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, relazionando al Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

Roma, 17 luglio 1995

IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

IL SEGRETARIO
(Prof. Raffaello Nardi)